



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PIACENZA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.02.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCIATA A:

EDIPOWER S.P.A.

Il presente C.P.I. con validità dal **27.06.2006** al **27.06.2009** per l'attività individuata al nr. **63** dell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982 relativo a:

Centrali termoelettriche

e comprendente anche le seguenti altre attività:

- 02 Impianti di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 03 Deposito di gas combustibili compressi (oltre 2 mc)
- 06 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili
- 15 Deposito liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, artigianale, agricolo o privato >25 mc
- 43 Depositi di carta con quantitativi superiori a 5 t (fino a 50 t.)
- 62 Deposito di cavi e conduttori elettrici isolati (oltre 100 q)
- 64 Impianto elettrogeno azionato da motore endotermico (oltre 100 kW)
- 88 Deposito merci (oltre 1000 mq)
- 91 Impianto di produzione calore con combustibile gassoso (>350 kW)
- 91 Impianto di produzione calore con combustibile promiscuo (>350 kW)
- 95 Ascensori e montacarichi (corsa da 20 a 32 m.) di edifici civili con H > 24 m.
- 97 Oleodotto (Diametro>100mm)

Sita nel Comune di **PIACENZA**
VIA NINO BIXIO, 27

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

- 02 CABINA DI DECOMPRESSIONE GAS METANO A SERVIZIO DELLA CALDAIA AUSILIARIA E DEL GR3: I° SALTO DA 60 A 6 ATM. E II° SALTO DA 6 A 1,4 ATM. (relativamente all'attività 2)
- 02 CABINA DI DECOMPRESSIONE GAS METANO A SERVIZIO DEL GR1 E DEL GR2 (SALTO DA 60 A 32 BAR) E DEI POSTBRUCIATORI (SALTO DA 60 A 6 BAR) (relativamente all'attività 2)
- 03 N. 1 DEPOSITO GAS VARI PER LABORATORIO CHIMICO UTS
N. 1 DEPOSITO GAS VARI PER LABORATORIO CHIMICO DI CENTRALE
- 15 DEPOSITO DI OLI MINERALI PER UN TOTALE DI 152.873 MC
- 43 DEPOSITO DI CARTA. (relativamente all'attività 43)
- 63 N. 2 GRUPPI GENERATORI DA 320.000 KW.
N. 2 GRUPPI GENERATORI DA 270.000 KW.
POST-BRUCIATORI
N. 8 CARRELLI PER SALDATURA AUTOGENA.

Il funzionario Istruttore Responsabile del Procedimento
Incaricato del sopralluogo
ING. ROSSI VITTORIA

Vittoria Rossi



IL COMANDANTE
DOTT. ING. GUGLIELMO GUGLIELMI

[Handwritten signature]



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

PIACENZA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.02.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A I SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. NR. 37/98 A:

EDIPOWER S.P.A.

PRATICA N.14

- 64 N. 2 GRUPPI ELETTROGENI DA 350 E 290 KVA. (relativamente all'attività 64)
N. 1 GRUPPO GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE ENDOTERMICO DELLA
POTENZIALITA' DI 895 KW (1000 KVA). (relativamente all'attività 64)
- 88 DEPOSITO MERCI VARIE
- 91 N. 2 CALDAIE ALIMENTATE A GAS METANO, DELLA POTENZ. DI KCAL/H 1.840.000 E
740.000 PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI. (relativamente all'attività 91)
N. 1 CALDAIA ALIMENTATA A GAS METANO DELLA POTENZIALITA' DI KCAL/H
16.000.000 (relativamente all'attività 91)
- 95 N. 2 MONTACARICHI IN PALAZZINA UFFICI CON VANO CORSA L=10 M
N. 1 MONTACARICHI NEL FABBRICATO PRINCIPALE CON VANO CORSA DI L=12 M
N. 1 MONTACARICHI NEL FABBRICATO PRINCIPALE CON VANO CORSA DI L=16 M
N. 3 MONTACARICHI DI SERVIZIO ALLE TORRI DI CALDAIA CON VANO CORSA L=50 M
(n. 1 per GR4 e n.2 per GR4)
N. 1 MONTACARICHI NEL FABBRICATO ELETTRICO CON VANO DI CORSA L=15 M

Sostanze pericolose:

relativamente all'impianto

- 02 GAS METANO (relativamente all'attività 2)
- 03 2N AZOTO IN BOMBOLE PER LABORATORIO CHIMICO DI CENTRALE
3N OSSIGENO IN BOMBOLE IN DEPOSITO PER LABORATORIO CHIMICO DI CENTRALE
16 MC IDROGENO IN N. 1 FOSSA CON N. 6 PACCHI DA 16 BOMBOLE
2N ACETILENE IN BOMBOLE PER LABORATORIO CHIMICO DI CENTRALE
1N ARGON IN BOMBOLE PER LABORATORIO CHIMICO DI CENTRALE
3N ELIO IN BOMBOLE PER LABORATORIO CHIMICO DI CENTRALE
2N PROTOSSIDO DI AZOTO IN BOMBOLE PER LABORATORIO CHIMICO DI CENTRALE
2N GPL IN BOMBOLE PER LABORATORIO CHIMICO DI CENTRALE
GAS COMPRESSI IN DEPOSITO BOMBOLE (AZOTO, OSSIGENO, ANIDRIDE CARBONICA,
ACETILENE, IDORGENO)


Il titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N. 37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N. 37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni di esercizio, tali da comportare un'alterazione delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 3, D.P.R. 12.01.1998 N. 37.

Pagina 2 di 3

Il Funzionario Istruttore Responsabile del Procedimento

Incaricato del sopralluogo
ING. ROSSI VITTORIA

PIACENZA, lì 13 luglio 2006



IL COMANDANTE
DOTT. ING. GUGLIELMO GUGLIELMI



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PIACENZA

- 15 30 MC OLIO LUBRIFICANTE ESAUSTO IN SERBATOIO METALLICO F.T.
50 MC GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN N. 4 SERBATOI METALLICI INTERRATI (N. 2 DA 10 MC/CAD E N.2 DA 15 MC/CAD)
40 MC OLIO COMBUSTIBILE IN N.2 SERBATOI METALLICI F.T. DA 20 MC/CAD
90 MC OLIO LUBRIFICANTE IN SERBATOIO METALLICO F.T.
20 MC OLIO ISOLANTE TRASFORMATORI IN SERBATOIO F.T. IN VETRORESINA
28 MC OLIO TRASFORMATORI IN SERBATOIO METALLICO F.T.
100 MC GASOLIO IN SERBATOIO METALLICO F.T.
15 MC OLIO LUBRIFICANTE IN N. 75 FUSTI DA 200 LITRI/CAD
152.500 MC OLIO COMBUSTIBILE IN N. 5 SERBATOI METALLICI F.T. RISPETTIVAMENTE:
N.3 DA 50000 MC/CAD E N. 2 DA 1250 MC/CAD
- 63 70,00 MC ACIDO CLORIDRICO - IN N. 2 SERBATOI FUORI TERRA DA 35 MC.
10,00 MC ACIDO CLORIDRICO - IN SERB. F.T. IN VETRORESINA PER IMPIANTI ITAR.

GAS METANO

Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio:

- IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO NEI LIMITI DI VALIDITA' DEI DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE DI SICUREZZA NONCHE' NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 37 DEL 12.01.1998 E DELL'ART. 4 DEL D.M. 10.03.1998.
- VEDERE LETTERE ALLEGATE.


Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

- 63 NR. 59 IDRANTE A CASSETTA FINO A 45 MM.
22 IDRANTE S/P SUOLO FINO A 100 MM.UNI 7
14 NASPI UNI 25
1 RETE IDRICA ANTINCENDIO - CON IDRANTI UNI 70 ALIM.DA CENTR.IDRICA CON MOTOP.E 3 SERB.ACQUA (CAPAC.MC.1800) CON N. 2 ELETTROPOMPE E N. 1 MOTOPOMPA (PORTATA 1800 MC/H CIASCUNA) E SERBATOI DI RISERVA ACQUA (2000 MC)
300 ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI.
1 IMPIANTO RILEVATORE DI FUMO ACUSTICO E OTTICO TEMPERATURA, MISCELE ESPLOSIVE/GAS, FIAMMA
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A CO₂, A GAS INERGEN, SPRINKLER AUTOMATICI, SPRINKLER SEMIAUTOMATICI

Il Funzionario Istruttore Responsabile del Procedimento
Incaricato del sopralluogo
ING. ROSSI VITTORIA

Vittoria



IL COMANDANTE
DOTT. ING. GUGLIELMO GUGLIELMI

Guglielmi



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI PIACENZA
Ufficio Prevenzione Incendi

Piacenza, li 27/06/2006

Prot. n° 5768

Pratica VV.F. n° 14

Att. n° 63, 02, 06, 15, 43, 62, 64, 88, 91, 95, 97

Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio.

- 1 - Devono essere attuati, se e per quanto applicabili nel caso specifico, gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'art. 5 del DPR 37/98.
- 2 - Deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti; a tal fine, durante i periodi di attività, le vie e le uscite di emergenza devono assicurare costantemente le caratteristiche indicate nel progetto approvato dai Vigili del Fuoco e, per quanto applicabili, le caratteristiche indicate dagli art. 13 e 14 del DPR 547/55 (così come definiti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni), e dal DM 10.3.1998 (art.3 ed allegato III).
- 3 - In tutti gli ambienti in cui è normalmente prevista la presenza di persone deve essere esposta una idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, indicante la direzione e l'ubicazione delle più vicine uscite di sicurezza, e la posizione delle attrezzature antincendi; tale segnaletica, di adeguate dimensioni, deve essere perfettamente comprensibile anche a distanza, e deve essere esposta in modo tale che, da ogni possibile posizione della zona presidiata, sia chiaramente visibile almeno uno dei cartelli segnaletici indicanti una uscita di sicurezza.
- 4 - Il responsabile dell'attività deve provvedere ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- 5 - Deve essere altresì assicurata adeguata informazione a tutte le persone comunque presenti nei luoghi di pertinenza dell'attività, che devono essere rese edotte dei rischi specifici cui possono essere esposte, delle norme essenziali di prevenzione e di primo intervento, e del comportamento da tenere in caso d'incendio, mediante affissione di idonea segnaletica di sicurezza conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, e/o mediante altri mezzi ritenuti eventualmente opportuni.
- 6 - Devono essere attuati, se e per quanto applicabili nell'esercizio dell'attività, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10.3.1998, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nei seguenti articoli:
 - Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio;
 - Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio;
 - Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio;
 - Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.

- 7 - Devono essere comunque osservate le norme di esercizio eventualmente previste da normative specifiche applicabili all'attività in oggetto.
- 8 - Deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza che deve contenere nei dettagli tu gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, e descritto in un apposito documento, che specifichi in particolare:
 - i controlli;
 - gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
 - gli interventi manutentivi;
 - l'informazione e l'addestramento al personale;
 - le istruzioni per il pubblico;
 - le procedure da attuare in caso di incendio.
- 9 - Il responsabile dell'attività ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione necessari; tali verifiche e manutenzioni dovranno avvenire secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore, e/o (per i luoghi di lavoro) dal DM 10.3.1998 (art. 4 ed Allegato VI).
- 10 - Il responsabile dell'attività è tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico (*impianti elettrici, impianti termotecnici, impianti di ventilazione o condizionamento, impianti gas*); a tal fine detti impianti dovranno essere controllati da personale esperto secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore.
- 11 - I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotate in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini di controlli di competenza del comando provinciale Vigili del Fuoco.
- 12 - Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure per l'ottenimento del "parere di conformità" e del rilascio del "certificato di prevenzione incendi", in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPR 37/98.
- 13 - Per gli impianti, per le strutture, per l'organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nell'art 3 del D.L. 626/94.

Il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato.



Il Responsabile del Procedimento

Uberto R...



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI PIACENZA
Ufficio Prevenzione Incendi

Piacenza, li 27/06/2006

Prot. n° 5768

Pratica VV.F. n° 14

Att. n° 91.-

Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio.

- 1 - Devono essere attuati, se e per quanto applicabili nel caso specifico, gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'art. 5 del DPR 37/98.
- 2 - Il responsabile dell'attività ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione necessari; tali verifiche e manutenzioni dovranno avvenire secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore, e/o (per i luoghi di lavoro) dal DM 10.3.1998 (art. 4 ed Allegato VI).
- 3 - Deve essere altresì assicurata adeguata informazione a tutte le persone che possono essere comunque presenti nei luoghi di pertinenza dell'attività, che devono essere rese edotte dei rischi specifici cui possono essere esposte, delle norme essenziali di prevenzione e di primo intervento, e del comportamento da tenere in caso d'incendio, mediante affissione di idonea segnaletica di sicurezza conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, e/o mediante altri mezzi ritenuti eventualmente opportuni.
- 4 - Il responsabile dell'attività è tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza di eventuali impianti a rischio specifico (*impianti elettrici, impianti termotecnici, impianti gas, etc.*); a tal fine detti impianti dovranno essere controllati da personale esperto secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore.
- 5 - Devono essere comunque osservate le norme di esercizio previste da normative specifiche ed applicabili all'attività in oggetto; in particolare dovranno essere assicurate le seguenti condizioni:
 - Mantenere il locale centrale termica sgombro da materiali infiammabili e/o combustibili non pertinenti l'impianto, e da recipienti contenenti sostanze infiammabili, anche se vuoti o parzialmente pieni.
 - Vigilare sul divieto di fumare, di usare fiamme libere e manipolare materiali incandescenti all'interno del locale centrale termica, salvo in occasione di lavori di manutenzione, che devono essere effettuati a cura di personale qualificato; in tali occasioni dovranno essere comunque adottate idonee misure di sicurezza.
 - Controllare periodicamente che non si verifichino perdite di fluido combustibile.
 - In caso di principio di incendio, azionare i dispositivi per l'intercettazione del fluido combustibile verso i bruciatori, ed interrompere l'energia elettrica.
 - Mantenere in condizioni di perfetta efficienza il dispositivo di sicurezza del bruciatore, e, quando dovesse essere necessario, sostituirlo con altro di tipo approvato avente il certificato di omologazione con periodo di validità non scaduto.

6- Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure per l'ottenimento del "parere di conformità" e del rilascio del "certificato di prevenzione incendi", in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPR 37/98.

7- Per gli impianti, per le strutture, per l'organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nell'art 3 del D.L. 626/94.

Il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato.



Il responsabile del procedimento

Uto...